



COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023

L'anno DUEMILAVENTITTE addi NOVE del mese di MARZO alle ore 21:07 nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MARIETTA/Daniele	Sindaco	SI'
2. AIMAR/Sergio	Consigliere	SI'
3. CAPUCCHIO/Enrico	Consigliere	SI'
4. GIACOMETTI/Enrico Natale	Consigliere	NO
5. MICHELOTTI/Marco	Consigliere	SI'
6. PERONA/Nicoletta	Consigliere	SI'
7. CORONA/Luisella	Consigliere	SI'
8. BRACHET CONTOL/Marco	Consigliere	SI'
9. CHIATELLO/Elisa	Consigliere	SI'
10. SCARANO/Rinaldo	Consigliere	SI'
11. APRUZZESE/Marco	Consigliere	NO
12. CAPUCCHIO/Gianluca	Consigliere	SI'
13. ODDI/Carlo	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra LAPAGLIA dott.ssa Maria Margherita, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIETTA Daniele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.

Su relazione del sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 29/8/1998 n. 360 i Comuni possono istituire un'addizionale all'I.R.P.E.F.;
- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del T.U. delle imposte dirette (art. 1, comma 4, del D. lgs. 360/1998). Il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente, calcolato applicando l'aliquota stabilita a titolo di addizionale al reddito complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;
- i comuni, ai fini dell'efficacia delle delibere dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, Legge 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento (art. 14, comma 8, del D. lgs. n. 23/2011). In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente;

Richiamato l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

Dato atto che l'adozione o la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sono di competenza del Consiglio Comunale, per effetto dell'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento suddetto;

Richiamata la propria deliberazione n. 17 adottata nella seduta del 29/6/2012 con la quale è stata istituita l'Addizionale comunale all'Irpef ed approvato il relativo Regolamento;

Dato atto che la Legge 31 dicembre 2021, n. 234, (Legge di bilancio 2022) articolo 1 comma 3, ha modificato gli scaglioni di reddito relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui quali si articolano le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Richiamata la propria deliberazione n. 2 adottata nella seduta del 17/02/2022 con la quale sono state rideterminate le aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022.

Dato atto che la Legge n. 148/2018 (legge di bilancio 2019) non ha previsto l'estensione della disposizione contenuta al comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevedeva la sospensione dell'efficacia degli atti deliberativi di aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che pertanto, a decorrere dall'anno 2019, non sussistono limitazioni agli aumenti delle stesse, all'interno dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge;

Ritenuto di approvare le aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2023 nella misura minima pari allo 0,35 per cento e nella misura massima pari allo 0,80 per cento da applicarsi in progressione alle fasce di reddito stabilite per l'Irpef così come di seguito specificato:

Reddito imponibile fino ad euro 15.000,00	aliquota 0,35%
Reddito imponibile da euro 15.001,00 ad euro 28.000,00	aliquota 0,65%
Reddito imponibile da euro 28.001,00 ad euro 50.000,00	aliquota 0,75%
Reddito imponibile oltre euro 50.000,00	aliquota 0,80%

prevedendo un soglia di esenzione per i redditi fino a Euro 15.000,00.

Richiamato il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa nelle forme di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Favorevoli n. 11

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2023 le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - nella misura minima pari allo 0,35 per cento

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: MARIETTA Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita
